

LEGISLAZIONE NEWS

A cura di Area Affari istituzionali, legali e diritto ambientale • Arpa Emilia-Romagna

IL RIORDINO DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE È LEGGE

Lr Emilia-Romagna 30 luglio 2015, n. 13
 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” (Burrer n. 187 del 30 luglio 2015).

La legge si inserisce nel percorso di riordino dell'ordinamento provinciale e ha l'obiettivo di ridefinire il ruolo dei diversi livelli istituzionali sul territorio regionale e le relative competenze in attuazione della cd “Riforma Delrio”, disciplinando anche il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di ambiente, di energia, di difesa del suolo e della costa e di protezione civile.

Tra le novità più significative vi è indubbiamente quella relativa alla trasformazione di Arpa, la quale sarà ridenominata *Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia* e integrerà i compiti e le funzioni dell'attuale Arpa Emilia-Romagna, con gran parte delle funzioni ambientali e del relativo personale delle Province e di parte dei Servizi tecnici di bacino (STB), nonché con il tema dell'energia. Più precisamente, la legge stabilisce che la “nuova” Agenzia eserciterà, per conto della Regione, le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo già esercitate dalle Province, alcune delle funzioni già conferite alle Province stesamente relativamente al servizio volontario di vigilanza ecologica, la gestione del demanio della navigazione interna e il rilascio delle concessioni. Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni trasferite, la legge prevede l'assegnazione ad Arpa dei dipendenti della Città metropolitana di Bologna, delle Province e degli STB della Regione connessi alle funzioni assegnate al “nuovo” Ente.

Per l'attuazione completa della legge sono tuttavia richiesti futuri provvedimenti attuativi: anzitutto la Regione dovrà formalizzare il trasferimento del personale alla “nuova” Agenzia, in quanto soltanto in quel momento si avrà l'effettiva attivazione delle competenze attribuite. Secondo importante passaggio istituzionale per il riordino di Arpa sarà poi la riforma della legge regionale istitutiva n. 44/95 che dovrà essere adeguata, entro sei mesi, alla nuova Lr n. 13/2015; nel frattempo le disposizioni della vecchia legge istitutiva dell'ente rimangono vigenti. A tal proposito v. servizio da pag. 48.

IN VIGORE UNA NUOVA DIRETTIVA UE SULLA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

Direttiva Commissione UE 2015/1480/UE
 “Direttiva (UE) 2015/1480 della Commissione del 28 agosto 2015 che modifica vari allegati delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recanti le disposizioni relative ai metodi di riferimento, alla convalida dei dati e all'ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualità dell'aria ambiente” (Guue n. L 226 del 29 agosto 2015).

Con tale direttiva, in vigore dallo scorso 18 settembre e da recepire negli Stati membri entro il 31 dicembre 2016, sono state aggiornate – alla luce dell'evoluzione delle norme in materia e dell'esperienza maturata in sede di applicazione – sia la direttiva 2008/50/Ce sulla *qualità dell'aria ambiente* (attuata con DLgs 155/2010) sia la 2004/107/Ce sui *valori obiettivo per la concentrazione di alcune sostanze nell'aria* (recepita con DLgs 152/2007). Il provvedimento interviene in particolare sulle disposizioni in materia di ubicazione delle sonde di campionamento dell'aria, nonché sui metodi di riferimento per il campionamento e l'analisi di taluni inquinanti.

DISCARICHE: NOVITÀ PER I CRITERI DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Decreto Mattm 24 giugno 2015
 “Modifica del Dm 27 settembre 2010 concernente la definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica” (G.U. n. 211 dell'11 settembre 2015).

Tale decreto è stato predisposto per risolvere un caso di pre-contenzioso comunitario nell'ambito del quale la Commissione europea aveva rilevato la non conformità del precedente decreto 27 settembre 2010 sulla stessa materia rispetto a quanto disposto dalla Decisione del Consiglio 2003/33/Ce. Il decreto dello scorso giugno recepisce le modifiche richieste dalla Commissione europea, tra le quali le principali riguardano: la previsione dell' *impossibilità di smaltimento in discarica senza la preventiva caratterizzazione per il codice dei rifiuti 101208*; l'introduzione della

valutazione della capacità di neutralizzazione degli acidi dei rifiuti pericolosi stabili non reattivi per lo smaltimento nelle discariche di rifiuti non pericolosi; l'introduzione dei *criteri per garantire l'adeguata stabilità fisica e capacità di carico dei rifiuti pericolosi* prima di consentire la loro ammissione in discariche per rifiuti non pericolosi.

RESIDUI DA POTATURA: UN CHIARIMENTO DAL MINISTERO

Nota Mattm 27 maggio 2015, prot. n. 0006038/RN in www.minambiente.it

Con questa nota di risposta a un quesito formulato dalla Federazione italiana produttori di energia da fonti rinnovabili, il ministero dell'Ambiente ha enunciato il principio per cui la valutazione relativa alla disciplina applicabile ai residui dell'attività di manutenzione del verde deve essere compiuta caso per caso con riferimento alle circostanze specifiche dell'ipotesi concreta. Pertanto tali residui possono essere qualificati come *sottoprodotti* ex art. 184-bis del DLgs 152/2006 (ed esulare dalla normativa relativa ai rifiuti) quando siano impiegati nel rispetto delle specifiche norme di settore (ad es. disciplina in materia di combustibili) e sia dimostrata la sussistenza dei requisiti richiesti dal citato articolo 184-bis. Il ministero ha argomentato la propria posizione sulla base della considerazione per cui la nozione di residuo produttivo va intesa in un'accezione ampia, comprensiva anche dei resti derivanti dalle attività di manutenzione del verde, con la conseguenza che anche per i residui di sfalcio e di potatura che non rientrano nell'esclusione dalla disciplina dei rifiuti di cui all'art. 185 del DLgs n. 152/2006 (ad esempio in considerazione della provenienza non agricola), è comunque possibile dimostrare la sussistenza dei requisiti per la qualifica degli stessi come *sottoprodotti* ai sensi dell'articolo 184-bis.

PER LA CASSAZIONE GLI INERTI DA DEMOLIZIONE SONO RIFIUTI

Corte di Cassazione, sentenza 28 luglio 2015, n. 33028 in www.reteambiente.it

Con questa pronuncia la Corte di Cassazione ha confermato l'orientamento per cui gli inerti da demolizione non hanno le caratteristiche richieste per la nozione di *sottoprodotti* ai sensi dell'art. 184-bis del DLgs 152/2006, in quanto la demolizione di un edificio da cui tali materiali originano non può rientrare nella nozione di *processo di produzione* che costituisce il presupposto per la qualificazione di un materiale in termini di *sottoprodotto*. Tali materiali rimangono dunque sottoposti alla disciplina relativa ai rifiuti.

